



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 18 Maggio 2026

Prot. 74/26

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Prefetto Maddalena DE LUCA

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott.ssa Floriana LABBATE

Oggetto: **Richiesta circolare applicativa art. 27 decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026 n. 54 – permessi orari per vittime del dovere e familiari.**

Il recente decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026 n. 54, all'art. 27, commi 6, 7 e 8, ha introdotto disposizioni che istituiscono la possibilità di fruizione di permessi orari da parte delle vittime del dovere e dei relativi familiari.

La norma prevede infatti al comma 6 che:

"Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere riconosciuti permessi orari a recupero per un numero massimo di diciotto ore annue non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza".

Il successivo comma 7 dispone che:

"Il permesso di cui al comma 6 viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza".

Il comma 8 stabilisce inoltre che:

"Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente".

Alla luce della nuova previsione legislativa il CONAPO chiede a codesto Dipartimento di emanare con sollecitudine una specifica circolare applicativa diretta a tutte le strutture dipendenti, al fine di garantire uniformità interpretativa e corretta applicazione dell'istituto su tutto il territorio nazionale, prevedendo altresì l'istituzione del nuovo permesso nella procedura delle assenze SIPEC.

Si resta in attesa e si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini


